

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PURPLEEN

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Purpleen", assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale de terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via San Leonardo 18/b - 35010 nel Comune di Borgoricco (PD).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale "Associazione Purpleen" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



- Promuovere iniziative con finalità socioculturali;
- Promuovere e valorizzare il territorio;
- Promuovere la cittadinanza attiva dei giovani ed incentivarne la partecipazione alla vita civile;
- Promuovere e favorire lo scambio interculturale;
- Promuovere la produzione artistica-culturale in tutte le sue forme;
- Promuovere iniziative formative e professionalizzanti;
- Creare sinergia con le altre realtà presenti nel territorio.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) Formazione universitaria e post-universitaria;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Percorsi di orientamento universitario e al lavoro;
- Incontri rivolti alla neo-genitorialità;
- Manifestazioni pubbliche con finalità istituzionali commerciali a sostegno delle attività dell'associazione;
- Cineforum volti a sensibilizzare la comunità su tematiche sociali;
- Iniziativa ludiche per bambini svolte nei luoghi d'interesse del territorio;
- Attività svolte in collaborazione con l'assessorato al sociale a sostegno delle famiglie in difficoltà del territorio;
- Percorsi di formazione verso l'imprenditoria giovanile attraverso l'utilizzo di figure ed enti accreditati;
- Sostegno all'istruzione, attraverso la promozione di luoghi ad esso dedicati (aule studio);
- Partecipazione alle attività che l'amministrazione comunale promuove, che siano in linea con le nostre finalità;
- Partecipazione a bandi inerenti all'interesse generale dell'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera principalmente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che

il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

È comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21;
- Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati e se in regola con il pagamento della quota associativa;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- Essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

E il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- Nel caso in cui uno degli associati, sia esso inteso come membro dell'assemblea o dell'organo di amministrazione, in un contesto di adesione ad un bando pubblico, ad un concorso di idee, ad una manifestazione d'interesse, o qualsivoglia richiesta per la partecipazione ad un progetto, un'iniziativa o all'accesso ad un fondo, possa in qualche modo essere imputabile a conflitto d'interesse perché membro di un'altra realtà associativa territoriale, di una parte politica, o parte dell'organico dell'ente promotore delle suddette ipotesi; tale soggetto è tenuto rispettare il principio di riservatezza, fintanto che l'intenzione non sia pubblica, o all'astenersi dalla

partecipazione di tali iniziative, al fine di evitare il compromettere della richiesta di tutta l'associazione.

ART. 8 **(Associati)**

L'associato svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 **(Volontari)**

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di

tipo forfettario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del D. Lgs. 117/2017 non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 11 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli Associati;
- Organo di Amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2021;
- Organo di Revisione legale dei conti, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2021.

ART. 12 **(Assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e non è ammessa delega per il voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo app di messaggistica o e-mail o lettera spedita all'associato o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in sua mancanza da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- Fissa l'importo della quota sociale annuale.



ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, ad eccezione delle votazioni per persona.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16
(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e approva la nomina del Segretario.

L'organo di amministrazione è composto da 3 a 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni di uno o più membri dell'Organo di Amministrazione (non della maggioranza), subentrano i soci non eletti nella precedente votazione, in ordine di voti. In caso di diniego, si procederà alla nomina da parte dell'assemblea. In caso di ulteriore diniego decade l'Organo di Amministrazione.

Se la maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione si dimette, l'Organo di Amministrazione decade.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'associazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RuntS;
- Disciplina l'ammissione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- Le deleghe bancarie sono in capo all'Organo di Amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il presidente dell'Organo di Amministrazione—ed è nominato dall'organo di amministrazione.

I membri dell'Organo di Amministrazione sono eletti dall'assemblea degli associati.

Il primo consiglio di nomina delle cariche verrà presieduto dal Presidente e Segretario uscente, nel caso in cui costoro si rifiutassero, verranno nominati due soggetti dall'assemblea degli associati.

ART. 17 (Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, nei confronti di terzi ed ha la firma sociale, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione. Al Presidente sono demandati tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione. Nei casi di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri dell'Organo di Amministrazione, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

Convoca l'assemblea dei soci sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno 30gg prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 18 **(Vicepresidente)**

Eletto tra i membri dell'Organo di Amministrazione dall'Organo di Amministrazione stesso.

In caso di legittimo impedimento, temporaneo o permanente, del presidente, questi sarà sostituito dal vicepresidente che assumerà le sue stesse funzioni.

In caso di legittimo impedimento temporaneo, questo non dovrà avere una durata superiore a 8 mesi.

In caso contrario è da considerarsi un impedimento permanente.

In caso di legittimo impedimento permanente del Presidente e di rifiuto del vicepresidente ad assumere le funzioni, decade l'Organo di amministrazione. Fino al rinnovo il Vicepresidente, nonostante il rifiuto, provvederà all'ordinaria amministrazione.

Nel caso in cui Presidente e Vicepresidente siano entrambi impossibilitati, per cause di forza maggiore, allo svolgimento delle funzioni ordinarie e straordinarie, si provvederà ad elezioni più prossime e verrà demandato ai restanti membri dell'Organo di Amministrazione, ad interim, lo svolgimento di queste ultime.

ART. 19 **(Segretario)**

Nominato dal Presidente tra un membro dell'Organo di amministrazione.

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione nelle adunanze dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura inoltre:

- La tenuta dei Libri relativi ai verbali delle assemblee e dell'Organo di Amministrazione, nonché del Libro degli aderenti all'associazione e dei volontari, curandone la conservazione e la libera consultazione.
- Sottopone all'Organo di amministrazione le domande di ammissione dei nuovi soci e ne provvede al relativo tesseramento, aggiornandone il registro.
- Provvede al normale funzionamento degli uffici.
- Favorisce il coordinamento delle attività, l'ottimizzazione delle iniziative, la comunicazione e la proficua collaborazione tra le diverse componenti all'interno dell'Associazione.
- Coadiuva il Presidente e l'Organo di amministrazione nel gestire le relazioni e le comunicazioni con i soggetti con cui l'Associazione intrattiene rapporti di collaborazione o di reciproca informazione e nella comunicazione dell'Associazione verso l'esterno.

Il segretario decade con la decadenza del Presidente.

ART. 20 **(Tesoriere)**

Il Tesoriere dell'Associazione viene designato tra i membri dall'Organo di Amministrazione. Ha il compito di assistere il Presidente e l'Organo di Amministrazione in tutte le attività che attengono

la gestione economica dell'Associazione, e in particolare di:

- Accertare il regolare pagamento da parte degli associati delle quote associative annuali.
- Verificare il regolare incasso degli introiti dovuti all'Associazione, la corretta adozione dei provvedimenti di spesa e l'effettuazione dei relativi pagamenti.
- Esaminare le scritture contabili degli istituti di credito e ogni altra comunicazione o documentazione da e verso ogni soggetto al quale sia affidata la gestione delle risorse economiche dell'Associazione.
- Tenere regolarmente aggiornati i libri contabili dell'Associazione e segnalare tempestivamente al Presidente e all'Organo di Amministrazione eventuali criticità.
- Rendicontare le spese e le entrate di ogni iniziativa all'Organo di Amministrazione e all'Assemblea degli associati.

ART. 21

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 23 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo di amministrazione;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo di Amministrazione.

ART. 24 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 26
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 27
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 28
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 29
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 30
(Responsabilità ed assicurazione volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 32
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 33
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 34
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 35
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presente statuto sostituisce integralmente il precedente atto registrato presso l'Ufficio territoriale di Padova 1 il 16 ottobre 2017 al n. 8992 S. 3.



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE PURPLEEN

Verbale di assemblea N° 2/2021

Nella data 24/10/2021, alle ore 10:30,

presso la sede legale,

via San Leonardo, n. 18/b, 35010 - Borgoricco (PD),

si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Purpleen, come da avviso inviato agli associati in data 08/10/2021 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione nuovo statuto;
- 2) Eventuali e varie.

Sono presenti n. 16 soci su 16 iscritti.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il Sig. Baggio Luca all'assemblea odierna.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti supera quello richiesto dallo statuto per la validità dell'Assemblea di prima convocazione.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene la Sig.na Guion Giovanna la quale presenta ed illustra le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'attuale statuto, al Decreto Legislativo 117/2017. Pertanto la Presidente procede alla lettura del "nuovo" statuto evidenziando le modifiche apportare rispetto all'attuale, in conformità dei nuovi adeguamenti legislativi.

Non essendoci obiezioni in merito, si pone quindi a votazione il primo punto.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente conclude.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12:00 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

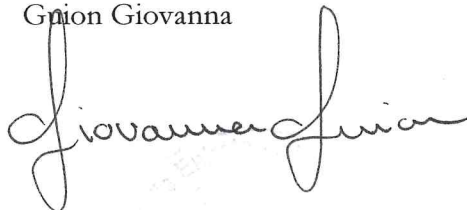
Il Segretario

Baggio Luca



Il Presidente

Guion Giovanna



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE 1 ^a PROVINCIALE DI PADOVA UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA	
Reg. 25 OTT 2021 S3	
Reg. n°	7862
€	200,00



Associazione Purpleen

Via San Leonardo 18/b, 35010 - Borgoricco (PD) Italia

CF: 92288800284

www.associazionepurpleen.it - info@associazionepurpleen.it

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Sanna"

